

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(90) 574 def. SYN 264

Bruxelles, 30 novembre 1990

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ad un programma specifico di ricerca
e di sviluppo tecnologico
nel campo delle scienze e tecnologie marine

(1991-1994)

(presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149,
paragrafo 3 del Trattato CEE)

MOTIVAZIONE

Il 28 maggio 1990 la Commissione ha presentato al Consiglio la "Proposta di Decisione del Consiglio per l'adozione di un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore delle scienze e tecnologie marine (1990-1994)". Il Comitato Economico e Sociale ha espresso il suo parere il 19 settembre 1990. Questa proposta è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo nel corso della sessione plenaria del 22 novembre 1990.

Lo scopo principale degli emendamenti adottati dal parlamento sul contenuto scientifico del programma è di meglio collegare questo contenuto alla problematica del Cambiamento Globale, e a chiaramente identificare tra le attività proposte quelle che verrebbero in appoggio alla ricerca europea ("iniziative di supporto").

Il Parlamento europeo ha ugualmente limitato al 10% l'importo della partecipazione finanziaria della Comunità per i progetti scelti mediante la procedura eccezionale, modificato la suddivisione indicativa dei costi tenendo conto della nuova struttura dell'allegato I in 5 parti distinte, e previsto degli importi indicativi destinati alla formazione, la ricerca di base e la valutazione dei rischi tecnologici.

Gli emendamenti n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 30, 33, 37 e 38 sono stati ripresi nella proposta modificata. Gli emendamenti n° 9, 19, 22 e 23 sono stati ripresi parzialmente. Gli emendamenti n° 12, 17, 19 e 25 sono stati ripresi mediante qualche aggiustamento.

Gli emendamenti n° 9 (1° parte), 10 e 11, che riguardano il tipo di comitato (tipo I al posto di IIIa proposto dalla Commissione), non sono ripresi nella proposta, dato che la Commissione ritiene che una forte comitologia risponde meglio all'orientazione industriale della parte III del programma.

Gli emendamenti n° 5, 19 (1° parte), 22 (3° parte), 23 (2° parte), 28, 35, 36, 40 e 41 sono ugualmente rifiutati, sia perché non apportano precisazioni utili alla proposta della Commissione, sia perché alterano lo spirito del programma.

La Commissione presenta al Consiglio, sulla base dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE, una proposta modificata per tener conto degli emendamenti del Parlamento europeo.

INDICE

	Pagina
Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel campo delle scienze e tecnologie marine (1991-1994)(*)	3
ALLEGATO I Obiettivi e contenuti scientifici e tecnici	12
ALLEGATO II Ripartizione indicativa delle spese	17
ALLEGATO III Modalità di attuazione del programma e attività di diffusione e di valorizzazione dei risultati	18

(*) Le modifiche relative alla proposta iniziale COM (90) 159 final-

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel campo delle scienze e tecnologie marine (1991-1994).

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

In cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) GU C ...

(2) GU C

considerando che con decisione 90/221/CEE, Euratom (4), il Consiglio ha adottato un programma-quadro per le azioni comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1990-1994), definendo in particolare le azioni da svolgere per contribuire a sviluppare il potenziale europeo necessario a comprendere e a sfruttare le proprietà e le strutture della materia vivente; considerando che la presente decisione va presa tenendo conto delle motivazioni esposte nel preambolo della decisione precitata;

considerando che l'articolo 130 K del trattato prevede che l'attuazione del programma-quadro sia fatta mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che occorre procedere ad una stima dell'importo dei mezzi finanziari comunitari necessari alla realizzazione del presente programma specifico, che l'importo definitivo sarà adottato dall'autorità di bilancio nel rispetto delle prospettive finanziarie per il periodo 1988-1992 allegate all'Accordo Interistituzionale del 29 giugno 1988⁽⁵⁾, e delle eventuali prospettive finanziarie per il periodo 1993-1994;

considerando che la ricerca fondamentale deve essere specificamente promossa su tutto il territorio della Comunità in ciascuno dei settori strategici di ricerca del programma quadro;

considerando che, oltre al programma specifico sulle risorse umane e sulla mobilità, deve essere garantita la formazione dei ricercatori in ciascuno dei settori strategici di ricerca del programma quadro;

considerando che l'impatto del programma sotto il profilo economico, sociale, umano e ambientale deve costituire oggetto di una valutazione indipendente e che occorre effettuare una valutazione delle scelte e dei rischi tecnologici da parte di un gruppo di esperti indipendenti;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/CEE, Euratom (4), l'importo ritenuto necessario per la totalità del programma-quadro comprende un importo di 57 Mio di ECU per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione, da ripartire proporzionalmente all'importo previsto per ciascuna delle azioni; che l'importanza del presente programma specifico all'interno dell'azione "Ambiente" induce a ridurre la stima dei mezzi finanziari necessari al presente programma di 1,04 Mio di ECU da attribuire a detta azione centralizzata, al fine di rispettare quanto disposto dall'articolo 130 P, paragrafo 2, seconda frase del trattato;

considerando che l'esecuzione del presente programma deve essere garantita dalla Commissione; che per consentirle di portare a termine più agevolmente la sua missione, gli Stati membri sono tenuti, in conformità dell'articolo 5 del trattato, a fornirle tutta l'assistenza necessaria per tale esecuzione, soprattutto nell'ambito di un comitato;

considerando che il presente programma deve essere eseguito soprattutto attraverso la selezione di progetti di ricerca e di sviluppo per farli beneficiare della partecipazione della Comunità; che la Commissione deve favorire la presentazione di tali progetti attraverso la procedura abituale degli inviti alla presentazione di proposte pubblicati nella Gazzetta ufficiale; che è opportuno prevedere anche una procedura eccezionale da applicare negli intervalli tra gli inviti a presentare proposte per garantire un certo grado di flessibilità che consenta alla Commissione, di fronte alla continua evoluzione ed alla progressiva accelerazione del progresso tecnologico, di prendere anche in considerazione proposte spontanee conformi alle finalità del programma;

considerando che nella selezione dei progetti da attuare in conformità del programma, deve essere attribuita una particolare attenzione ai criteri di coesione economica e sociale della Comunità al carattere transnazionale dei progetti e al sostegno da concedere alle piccole e medie imprese;

considerando che soltanto alla luce dell'esperienza raccolta durante l'evoluzione del presente programma la Commissione potrà proporre ed il Consiglio decidere di completarne l'attuazione ricorrendo ai mezzi previsti dagli articoli 130 L, 130 M o 130 O del trattato, qualora essi contribuiscano alla realizzazione dei suoi obiettivi, conformemente alla facoltà derivante dall'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 90/221/Euratom, CEE;

considerando che, secondo l'articolo 130 G del trattato, le azioni svolte dalla Comunità per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e favorire lo sviluppo della sua competitività prevedono anche che venga promossa la collaborazione in materia di RST con paesi terzi ed organizzazioni internazionali; che tale collaborazione può dimostrarsi particolarmente favorevole allo sviluppo del presente programma;

considerando che occorre acquisire, come è previsto nell'allegato II della decisione 90/221/CEE, Euratom, una buona base di conoscenze e delle tecniche affidabili di previsione per elaborare strategie di gestione e di protezione a lungo termine dell'ambiente marino;

considerando che il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

E' adottato per il periodo che decorre dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale sino al 31 dicembre 1994, un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel campo delle scienze e tecnologie marine definito nell'allegato I.

Articolo 2

1. L'importo delle spese comunitarie, stimato necessario per l'attuazione dell'azione oggetto della presente decisione ammonta a 104 Mio di ECU. Da tale importo vengono dedotti 1,04 Mio di ECU per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione. L'importo così ridotto a 102,96 Mio di ECU comprende le spese per il personale, che non possono superare il 5%. Nell'allegato II è riportata una ripartizione indicativa dei fondi.

Tale programma non deve sostituire, bensì completare il precedente programma.

2. Qualora fosse presa dal Consiglio una decisione in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, della decisione 90/221/CEE, Euratom, la presente decisione sarebbe oggetto di un adeguamento per tener conto della decisione del Consiglio.
3. L'autorità di bilancio fissa gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio.

Articolo 3

Le modalità di attuazione del programma sono definite nell'allegato III.

Articolo 4

Il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità è fissato in conformità dell'allegato IV della decisione 90/221/CEE, Euratom.

Articolo 5

1. Nel 1992, la Commissione procederà ad una revisione del programma e trasmetterà una relazione sui risultati di tale revisione al Consiglio ed al Parlamento europeo, presentando, se necessario, proposte di modifica.
2. Al termine del programma, la Commissione procederà ad una valutazione dei risultati conseguiti e trasmetterà una relazione in merito al Consiglio e al Parlamento europeo.
3. Le suddette relazioni dovranno essere elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 90/221/CEE, Euratom. Esse valuteranno la rispondenza dell'attuazione dei programmi ai sei principali orientamenti enunciati all'Allegato II della Decisione del Consiglio 90/221/Euratom.CEE.(1)

Articolo 6

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma. Essa è assistita da un comitato in appresso denominato "Il Comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche e, se del caso, le procedure relative alla formazione e alla valutazione. in conformità delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 130 K, secondo capoverso, del trattato.

3. All'inizio del programma viene redatto un piano di lavoro, soggetto a regolare revisione, che definisca nei particolari gli scopi e il tipo dei progetti da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da emanare. La Commissione pubblica gli inviti alla presentazione delle proposte di progetti in base al piano di lavoro.

Articolo 7

1. Nei casi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su tale progetto entro un termine fissato dal presidente secondo l'urgenza della questione. Il parere è adottato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. Durante la votazione nell'ambito del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo precitato. Il presidente non prende parte alla votazione.
2. La Commissione adotta le misure previste quando sono conformi al parere del comitato.
3. Quando le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
4. Se il Consiglio non ha preso alcuna decisione al termine di un mese dalla data in cui è stato chiamato a pronunciarsi, le misure previste sono adottate dalla Commissione.

- 10 -
Articolo 8

1. La procedura fissata all'articolo 7 si applica quando si tratta:

- di stabilire e di aggiornare i piani di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
- di valutare i progetti di cui al punto 2 dell'allegato III, nonché l'importo stimato del contributo finanziario della Comunità, quando tali progetti sono soggetti alla procedura ordinaria di cui al punto 4 dell'allegato III e il suddetto contributo è superiore a 5 Mio di ECU;
- di valutare tutti i progetti soggetti alla procedura eccezionale di cui al punto 4 dell'allegato III, e l'importo stimato del contributo finanziario della Comunità;
- delle misure necessarie per valutare il programma.

2. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione che rientri nel campo di applicazione del programma.

3. La Commissione informa il comitato:

- dello stato di avanzamento del programma;
- dei progetti di invito alla presentazione di proposte, di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
- dei progetti, di cui al punto 2 dell'allegato III soggetti alla procedura ordinaria, per i quali il contributo della Comunità non supera i 5 Mio di ECU, nonché dei risultati della loro valutazione;
- delle misure di accompagnamento, di cui al punto 2 dell'allegato III;
- delle azioni concertate, di cui al punto 2 dell'allegato III.

Articolo 9

Nell'attuazione del presente programma possono essere decisi anche, se necessario, i programmi complementari, a norma dell'articolo 130 L, le partecipazioni a norma dell'articolo 130 M, le imprese comuni o qualsiasi altra struttura, a norma dell'articolo 130 O del trattato.

- 11 -
Articolo 10

Qualora la collaborazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali per il perseguimento degli obiettivi del presente programma richieda impegni giuridici tra la Comunità e le parti interessate, la Commissione può negoziare, in conformità dell'articolo 130 N del trattato, accordi internazionali per determinare le modalità di detta collaborazione.

Verrà accordata priorità alla cooperazione con i paesi EFTA e con gli altri paesi europei non membri della Comunità europea. In seguito agli orientamenti concordati tra il Consiglio e il Parlamento europeo durante la procedura di concertazione che ha preceduto l'adozione del terzo programma quadro.

Le trattative per detti accordi internazionali possono unicamente essere avviate con i paesi terzi che hanno già sottoscritto con la Comunità un accordo di cooperazione in cui si dichiara esplicitamente che lo sviluppo della ricerca e della tecnologia o il progresso scientifico costituisce uno degli obiettivi della cooperazione.

La decisione sulla conclusione dei suddetti accordi internazionali è adottata secondo la procedura di cui all'Articolo 130 Q, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il Presidente

OBIETTIVI E CONTENUTO SCIENTIFICO E TECNICO

Gli orientamenti del terzo programma quadro, gli obiettivi scientifici e tecnici ricercati e le motivazioni a cui si ispira fanno parte integrante del presente programma specifico.

Il paragrafo 3C dell'allegato II del sopracitato programma quadro è parte integrante del presente programma specifico.

Il risultato cui si mira è quello di sviluppare alcune attività iniziate nell'ambito del programma pilota MAST (1989-1992), introdurre nuovi temi ed estendere il campo d'attività in termini geografici per interessare soprattutto l'Atlantico settentrionale, i mari adiacenti e i mari artici anche se occorre rafforzare le azioni decise per il Mediterraneo.

Sulla base e alla luce degli elementi sopra citati qui di seguito si procede alla descrizione analitica del presente programma specifico.

Settore 1. Scienze marine

Si procederà a svolgere attività pluridisciplinari di ricerca su flussi e processi, usando all'occorrenza modelli matematici.

Si effettueranno studi particolareggiati e ampliati dei sistemi di circolazione oceanica e della dinamica delle masse d'acqua per determinare il movimento delle acque e i processi fisici che si verificano nei mari europei e negli oceani adiacenti. Particolare attenzione verrà dedicata al margine della piattaforma continentale e alla zona intercotidale; l'influenza del ghiaccio marino verrà studiata in relazione alla formazione delle acque profonde e alla circolazione oceanica globale e costituirà oggetto di studio anche l'influenza dell'eventuale scioglimento dei ghiacci dovuto all'"effetto serra" sull'innalzamento delle acque marine (in relazione con il programma STEP/EPOCH).

Si proseguiranno le attività di ricerca sui processi biogeochimici in corso e se ne avvieranno di nuove sui processi biogeochimici, in particolare allo scopo di comprendere e quantificare i flussi di carbonio e di altri elementi nel mare. Le ricerche verteranno anche sull'attività idrotermale nonché sul ciclo globale del carbonio delle acque costiere, continentali e profonde.

Si intraprenderanno studi per valutare la velocità delle reazioni di scambio di sostanze nei punti di interazione (per esempio le varie interfacce: terra-mare, aria-mare, fondale-colonna d'acqua, ecc.), soprattutto in condizioni meteorologiche avverse.

Poiché la capacità degli oceani di assorbire CO₂ ha una grande influenza nella valutazione della dinamica dell'effetto serra, verranno effettuate ricerche volte a migliorare la comprensione dell'assorbimento del CO₂ da parte degli oceani.

Le attività di ricerca mireranno alla costruzione di espressioni matematiche e modelli affidabili per descrivere i processi biologici e gli ecosistemi, ma non si escluderanno in alcun modo i modelli cosiddetti "caotici" o "neutri", si terrà conto di qualsiasi variazione, piccola o grande. Particolare attenzione verrà dedicata a progetti che esaminino il legame tra fattori fisico-chimici e le corrispondenti risposte biologiche a tutti i livelli trofici.

Le attività di ricerca in geoscienze marine verranno ampliate così' da includervi la stratigrafia e la geofisica, ed inoltre si affronteranno problemi specifici riguardanti il comportamento di sedimenti in zone marine diverse (p.es. piattaforma continentale, scarpate e acque profonde). Occorre esaminare la sezione geologica e le proprietà fisiche dei sedimenti dei mari profondi per valutare quali siano gli impieghi più appropriati dei fondali marini e per contribuire alle attività di ricerca sul cambiamento globale ("global change").

Nello studio dei processi marini si farà uso di tecniche di modellizzazione tra cui quelle volte a convalidare, calibrare e valutare le condizioni collaterali per differenti scale temporali. Una speciale priorità verrà attribuita allo sviluppo ed al miglioramento di modelli di ecosistemi.

Queste attività faranno partecipare la CE a programmi internazionali in corso (quali, per esempio, l'esperimento mondiale di circolazione oceanica -WOCE -, gli studi congiunti del flusso oceanico globale - JGOFS - il programma internazionale geosfera-biosfera, ecc.) e contribuiranno al conseguimento dei loro obiettivi a lungo termine. Le attività in questo settore si svolgeranno in cooperazione con quelle degli affini programmi comunitari sull'ambiente marino (per esempio STEP, EPOCH e le attività del CCR), ed eventualmente sulle energie rinnovabili (maree, ecc.), sull'acquacoltura e la pesca (FAR). Nell'ambito della geologia marina si ricercherà all'occorrenza la complementarità con il programma di perforazioni oceaniche (Ocean Drilling Programme) per evitare ogni duplicazione.

Settore 2. Ingegneria costiera

Gli obiettivi, che utilizzano i risultati di progetti della fase pilota di MAST (1989-1992), sono: arrivare ad una comprensione più approfondita dei processi marini che influenzano il comportamento delle strutture costiere nonché delle loro modalità d'interazione; sviluppare una modellizzazione numerica dei processi costieri e l'integrazione dei modelli di processo ai fini della gestione delle coste europee; infine armonizzare su scala europea gli aspetti concettuali della progettazione di opere d'ingegneria costiera.

Le attività di ricerca si concentreranno quindi sullo studio di correnti, onde, comportamento dei sedimenti (mobilitazione, trasporto, deposito, proprietà geotecniche) nonché cambiamenti dei fondali e morfologia costiera. Le attività di ricerca sull'ingegneria costiera approfondiranno lo studio degli aspetti relativi all'impatto delle onde e di altri processi costieri sulla stabilità dei frangiflutti e di altre strutture. Un obiettivo particolare è mantenere e accentuare il vantaggio di cui l'Europa gode in questi campi formulando linee guida europee per l'ingegneria costiera. Si intraprenderanno anche ricerche per migliorare i progetti di nutrimento delle spiagge e della cosiddetta protezione "contro il mare" e si garantirà la sinergia con le attività di ricerca riguardanti la climatologia e i rischi naturali.

Settore 3. Tecnologie marine

L'obiettivo è incoraggiare lo sviluppo di strumenti nuovi o già esistenti e di tecnologie abilitanti, particolarmente nell'intento di accelerare l'introduzione di sistemi automatizzati di misurazione a lungo termine, nonché contribuire allo sviluppo di sistemi d'osservazione operativi.

Le attività di ricerca mireranno a sviluppare nuovi sensori, la trasmissione di dati in tempo (quasi) reale ed i collegamenti a due vie per comunicazioni. Ulteriori ricerche riguarderanno gli strumenti di misurazione e campionatura destinati ad operare nella colonna d'acqua, sul fondo marino e al di sotto di esso. Le ricerche sull'acustica subacquea avranno come obiettivo in particolare la scelta automatica del percorso dei veicoli, la determinazione delle proprietà dei fondali marini, la comunicazione acustica, la determinazione dell'andamento dei rilievi al di sotto dello strato di fondo e misurazioni acustiche di tipo innovativo. Si prenderanno iniziative selettive nello sviluppo di tecnologie abilitanti nuove o migliorate, quali ad esempio l'ottica e l'ottenimento di immagini mediante l'acustica.

Si procederà anche a studi per identificare e sfruttare le sostanze chimiche naturalmente riscontrabili nell'ambiente marino nonché a studi sullo sfruttamento delle risorse minerali marine (sabbie e ghiaia, noduli, alghe, sostanze utilizzabili in farmacia), ma anche per meglio conoscere gli effetti dei rifiuti causati dalle attività umane in ambiente pelagico. Qualsiasi ricerca volta a immettere intenzionalmente sostanze tossiche nell'ambiente marino non potrà ottenere finanziamenti comunitari e cio' per consentire una buona gestione dell'acquacoltura, della pesca e del turismo.

Verranno avviati lavori di progettazione e prova in campo di un sistema di monitoraggio dei principali parametri ambientali delle acque costiere.

Tali attività verranno coordinate con le iniziative nel campo delle scienze e delle tecnologie marine previste dal programma EUREKA ed integreranno le attività svolte nel quadro di BRITE/EURAM e di ESPRIT per quanto riguarda gli aspetti di collaudo dei materiali, robotica ed informatica relativi allo sviluppo degli strumenti.

Settore 4. Iniziative di sostegno

Le iniziative di sostegno avviate nell'ambito del programma pilota MAST proseguiranno e comprenderanno le seguenti azioni: l'istituzione di un sistema europeo di dati e informazioni sugli oceani comprendente un sistema sulla gestione dei dati sulle rilevazioni a distanza; la preparazione di norme e standard per la scienza e la tecnologia marina; un'iniziativa per il coordinamento di modelli che comprenda la definizione di modelli per fini gestionali; lo sviluppo di un sistema pilota di comunicazione per lo scambio di informazioni di campagne di ricerca e attrezzature di ricerca; studi sui requisiti scientifici e di progettazione per nuove strutture di ampia scala; formazione avanzata; nuovi approcci per la mappatura e la sorveglianza batometrico-idrografica.

Settore 5. Progetti Integrati

Verranno messi a punto progetti integrati per trattare problemi specifici che richiedono ricerche coordinate multidisciplinari su vasta scala. Tali problemi potrebbero essere definiti sulla base di requisiti scientifici e tecnologici o stabiliti sulla base dei requisiti scientifici di una particolare zona geografica. In sede di definizione dei progetti integrati si terrà altresì conto della necessità di colmare la mancanza di capacità scientifica in taluni paesi.

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

In %, per il periodo 1991-1994

Settore 1. Scienze marine	<u>30 - 38</u>
Settore 2. Ingegneria costiera	<u>12 - 18</u>
Settore 3. Tecnologie marine	<u>24 - 32</u>
<u>Settore 4. Iniziative di sostegno</u>	<u>5 - 10</u>
<u>Settore 5. Progetti Integrati</u>	<u>10 - 20</u>

La ripartizione fra i diversi settori non esclude la possibilità che i progetti possano coprire più di un area.

Un importo minimo di 2 Mio di ECU, equivalente al 2% del totale, è giudicato necessario per il finanziamento di progetti che servano a incentivare la formazione di ricercatori nei settori coperti da questo programma specifico.

Un importo compreso tra 720.000 e 960.000 ECU, equivalente al 3% dell'importo totale ritenuto necessario per il settore 3 (Tecnologie marine), è destinato alla valutazione delle scelte tecnologiche e dei rischi, i risultati della quale sono comunicati al Parlamento mediante relazioni di valutazione.

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
E ATTIVITA' DI DIFFUSIONE E DI VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI

1. La Commissione attua il programma sulla base del contenuto scientifico e tecnico di cui all'allegato I.
2. Le modalità di attuazione del programma, di cui all'articolo 3, comprendono progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico, misure di accompagnamento e azioni concertate.

I progetti formano oggetto di contratti di ricerca e di sviluppo tecnologico a compartecipazione finanziaria.

Le misure di accompagnamento consistono nella predisposizione di mezzi che consentano la buona esecuzione tecnica e la gestione e la valutazione del programma nonché un'adeguata diffusione e messa a disposizione dei risultati, il coordinamento, la formazione e l'interessamento dei partecipanti al programma.

Le azioni concertate sono quelle definite dall'articolo 92 del Regolamento finanziario.

3. I partecipanti ai progetti devono essere persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, quali università, organismi di ricerca e ditte industriali, comprese le piccole e medie imprese, o le associazioni di queste ultime, in particolare gruppi europei di interesse economico (GEIE).

Le persone fisiche o giuridiche stabilite in paesi che hanno concluso con la Comunità accordi di cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica, possono partecipare, in base al principio del vantaggio reciproco, ai progetti avviati nel quadro del presente programma. I partecipanti selezionati in questo ambito non beneficiano del contributo finanziario della Comunità nell'ambito del Programma quadro. Essi partecipano alle spese generali di amministrazione.

4. I progetti saranno scelti in base al seguente ordine di priorità, premesso che il primo metodo costituisce la regola e il secondo l'eccezione):

I partecipanti ai progetti saranno scelti in base alla procedura ordinaria che consiste in una selezione basata sull'invito a presentare proposte, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Laddove siano soddisfatti altri criteri di validità scientifica e in linea con gli orientamenti concordati fra il Consiglio e il Parlamento europeo, qualora vengano proposti più progetti di uguale valore scientifico, sarà accordata priorità:

- I) a proposte di progetti alla cui realizzazione siano interessati partecipanti di regioni in ritardo di sviluppo e/o di regioni in declino industriale quali definite agli articoli 8 e 9 del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2052/88;
- II) a proposte di progetti cui siano interessate piccole o medie imprese o loro associazioni.

La Commissione stabilirà in ciascun caso se la gestione del programma, o di parti di esso, può essere intrapresa da organizzazioni o istituzioni al di fuori della Commissione, senza delega dei suoi poteri decisionali.

La Commissione può anche selezionare proposte presentate nell'ambito della procedura speciale e alle condizioni specificate di seguito, purché possano portare un contributo particolarmente interessante e significativo per l'originalità dell'argomento proposto, la novità dell'approccio scientifico e tecnico o la metodologia di esecuzione, tenendo anche presente la natura particolare dei partecipanti.

La valutazione tecnica positiva delle proposte non sarà di per sé un motivo sufficiente per accettare il progetto; la procedura speciale potrà essere applicata solo dopo aver verificato che, data la sua natura, il progetto non consente l'applicazione della procedura ordinaria di invito a presentare proposte.

La procedura speciale viene avviata dopo il primo invito a presentare proposte e deve essere completata prima di quella ordinaria per consentire un calcolo esatto dei fondi disponibili per la partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti selezionati nell'ambito della procedura ordinaria. Il termine per la procedura speciale sarà pubblicato ogni anno sulla Gazzetta ufficiale.

L'importo della partecipazione finanziaria della Comunità a tutti i progetti selezionati nell'ambito di questa procedura speciale sarà deciso annualmente sulla base dei progetti selezionati secondo criteri di qualità. Tale importo non supererà in nessun caso il 10% della dotazione annuale iscritta in bilancio.

La Commissione preparerà una guida a tale procedura speciale con tutte le norme applicabili, e ciò al fine di garantire la massima trasparenza.

5. I progetti devono prevedere l'intervento di almeno due partecipanti indipendenti, stabiliti in Stati membri diversi.

6. La Commissione può incoraggiare i partecipanti a costituire un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) oppure a prendere altri accordi per l'esecuzione dei progetti, in particolare di quelli di più ampio respiro, per consentire una gestione decentralizzata, adeguata ai casi specifici.
7. La diffusione delle conoscenze acquisite nell'ambito dello svolgimento dei progetti avviene sia all'interno del programma specifico sia attraverso un'azione centralizzata, in conformità della decisione prevista dall'articolo 4, terzo comma della decisione 90/221/Euratom, CEE.

ISSN 0254-1505

COM(90) 574 def.

DOCUMENTI

IT

15

N. di catalogo : CB-CO-90-610-IT-C
ISBN 92-77-66766-4

PREZZO DI VENDITA	fino a 30 pagine: 3,50 ECU	ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU
--------------------------	----------------------------	---------------------------------

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo